



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione al CO.RE.CO.

Prot. N. 5161

Data 26 APR. 1999

Allegati n.

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5

DATA 24/03/1999

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno millenovecento NOVANTANOVE, il giorno VENTIQUATTRO
del mese di MARZO alle ore 19,30 nella solita sala delle adunanze
Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
e in Prima seduta Ordinaria

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	pres. ass.	CONSIGLIERI	pres. ass.
01) SBONA SEBASTIANO	- a.	13) MONARCA GIUSEPPE	- a.
02) LA ROSA PIROCESE	p. -	14) MARCHESE GIUSEPPE	p. -
03) BLANCO CORRADO	p. -	15) CASTRO GIUSEPPE	p. -
04) BRANCIFORTE GIOVANNI	p. -	16) CATANA GAETANO	p. -
05) RUSSINO VINCENZO	p. -	17) ANNINO ANGELO	p. -
06) PECORA VINCENZO	p. -	18) ALBANESE ARCANGELA	p. -
07) CERAMICA ANGELO	- a.	19) LA ROSA SALVATORE	p. -
08) COCO VINCENZO	p. -	20) MARINO GIOVANNI	p. -
09) MIDOLO SALVATORE	p. -		
10) ARMARO SANTO	p. -		
11) MAGNANO GIUSEPPA	- a.		
12) IAPICHINO BIAGIO	p. -		

Assegnati N. 20

In Carica N. 20

Presenti N. 16

Assenti N. 4

Risultano legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. ANNINO ANGELO

Assiste il Segretario DOTT. R. MALTESE

La seduta è pubblica.

E' USCITO IL CONSIGLIERE MIDOLO (presenti n.17);

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.D.G. prot. n. 5824 del 18/3/99 avente oggetto "Regolamento per la disciplina della imposta Comunale sugli immobili I.C.I.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del nuovo Regolamento Comunale in argomento;
DATO ATTO CHE la suddetta proposta è stata esitata favorevolmente dall'apposita Commissione Consiliare, giusta verbale n. 10 del 12/3/99;
SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio che ne propone l'approvazione;
VISTO ed esaminato il citato regolamento;
NESSUNO avendo chiesto la parola;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, come recepiti con L.R. n. 48/91;
VISTO il vigente O.E.E.L.L. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Leg.vo 15/12/97 n. 446;
VISTO il D. Leg.vo 30/12/92 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Leg.vo del 19/06/97 n. 218;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTE le LL.RR. nn. 44/91 e 23/97;
SULLA PROPOSTA del Presidente, procedutosi alla votazione ed avendosi ottenuto il seguente risultato, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente medesimo;
PRESENTI E VOTANTI n. 17 (sono entrati in precedenza i Consiglieri Magnan Giuseppe e Monarca ed è uscito il Consigliere Midolo);
VOTI favorevoli n.17;
Quindi con voto unanime;

DELIBERA

Di approvare, come approva, il Regolamento per la disciplina della imposta Comunale sugli immobili (ICI) composto da 16 articoli che della presente si dichiara parte integrante e sostanziale;

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO. centrale di Palermo, ai sensi dell'art.4 comma 1° della L.R. n. 23/9



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.P.I.)

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI STRUTTURA IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole

Data

12/3/99

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: non

compatta impegno di spesa

Data

17/03/99

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole

Data

17 MAR. 1999

IL RESPONSABILE

[Signature]

COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

CAPO 1° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà prevista dagli art. 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II° - NORME ANTIELUSIVE

Art.2 – Aree fabbricabili: deroghe.

- I Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-patorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

Art.3– Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

- L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992. compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

CAPO III° - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, come rischi di crollo;
 - b) I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art.5 – Fabbricato parzialmente costruito.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Per la parte in fase di realizzazione si quantificherà il valore dell'area rimasta in proporzione alla parte da edificare, in rapporto all'intera superficie.

Conseguentemente, per la parte di costruzione non ancora completata, l'imposta sarà applicata sul valore venale dell'area edificabile in misura percentuale derivante dalla proporzione tra l'intero volume del progetto approvato e quello non realizzato.

Art.6 – Versamenti effettuati da un contitolare.

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art.7 – Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad esser unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art.8– Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune.

CAPO IV - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

ART.9 - Liquidazione dell'imposta.

1. Per le annualità d'imposta 1999 e successive viene soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.
2. A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma 1 viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall'art. 10 del citato decreto legislativo.
3. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal Decreto L.vo n. 504 del 30 Dicembre 1992.

Art.10 - Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività passiva, intervenute nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si considera omessa.

Art.11 - Sanzione per omessa comunicazione.

1. Per l'omessa comunicazione prevista dall'art. 10 si applica la sanzione di £. 300.000 per ogni singola unità immobiliare interessata.

Art.12 - Termini per la notifica degli avvisi di accertamenti.

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art.13 - Azione di controllo.

1. La Giunta Comunale, tenendo conto anche della capacità operativa dell'Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

Art.14-Accertamento con adesione.

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Lgv. 19 Giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

CAPO V – RISCOSSIONE

Art.15- Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - b) direttamente presso la Tesoreria del Comune.

Art.15 Bis – Differimento o rateizzazione dei versamenti.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 – Entrata in vigore del regolamento.

1. Ove non diversamente disposto, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'anno d'imposta 01/01/1999.

INDICE

N. 3

CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Oggetto.

CAPO II° - NORME ANTIELUSIVE

Art.2 - Aree fabbricabili: deroghe.

Art.3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.

CAPO III° - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITÀ FISCALE

Art.4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art.5 - Fabbricato parzialmente costruito.

Art.6 - Versamenti effettuati da un contitolare.

Art.7 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

Art.8 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta.

CAPO IV° - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art.9 - Liquidazione dell'imposta.

Art.10 - Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

Art.11 - Sanzione per omessa comunicazione.

Art.12 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento.

Art.13 - Azione di controllo.

Art.14 - Accertamento con adesione.

CAPO V° - RISCOSSIONE

Art.15 - Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti.

Art.15 bis - Differimento o rateizzazione dei versamenti.

CAPO VI° - DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Entrata in vigore del regolamento.

Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

f.to BLANCO

f.to ANNINO ANGELO

f.to DOTT. R. MALTESE

Esercizio 199 COMPETENZE Tit. Sez. Rub. Cap. Art. RESIDUI

Ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Stanziamiento L.

Imp. Precedenti L.

Disponibilità L.

Impegno attuale L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Somma disponibile L.

Pubblicato all'Albo Pretorio

Il - 4 APR. 1999

per giorni 15

L'ADDETTO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune il giorno festivo - 4 APR. 1999 e per 15 gg. successivi alla sua data e che non sono stati prodotti reclami a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

f.to DOTT. R. MALTESE

IL CO.RE.CO.

N° /

Sezione PROVINCIALE DI SIRACUSA
CENTRALE DI PALERMO

nella seduta del

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

DICHIARA

COMUNE DI MELILLI	
010528	20 MAG 99
CAT. <u> </u> CLASSE <u> </u> FASC. <u> </u> p.c.c.	

SIRACUSA
PALERMO li,

 Il Segretario

 IL PRESIDENTE

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

SI ATTESTA 29 APR. 1999

che il CO.RE.CO. nella seduta del
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione
n. 3577 3037

Il Dirigente Superiore



Per copia conforme all'originale

Melilli, 6 APR. 1999

 Il Segretario Comunale

Visto: IL SINDACO